

**AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI: Vendita di generi di monopolio e tabacchi - Revoca - Sopralluogo - Assenza del titolare e svolgimento della vendita dei tabacchi e materiale disponibilità degli stessi in capo a personale sprovvisto della necessaria autorizzazione - Legittimità.**

**Tar Campania - Salerno, Sez. I, 13 aprile 2022, n. 968**

*“[...] l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio è accompagnata, ai sensi dell’art. 34 della legge n. 1293 del 22 dicembre 1957, da un regime regolatorio improntato ad una particolare severità e il concessionario è investito di specifiche responsabilità sicché ogni fatto costituente violazione del dovere di “fedeltà commerciale” può ben dare luogo, una volta accertata l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, alla irrogazione della massima sanzione disciplinare costituita dalla revoca della licenza di rivendita dei generi di monopolio [...], cosicché “anche a fronte della contestazione di un unico fatto, pertanto...deve ritenersi possibile, ai sensi dell’art. 34 della l. n. 1293 del 1957, la revoca della concessione, la quale ben può essere irrogata in presenza, come verificatosi nel caso di specie, di accertate, inequivoche e gravi inadempienze in capo al concessionario che facciano venire meno il rapporto fiduciario originariamente instauratosi con l’amministrazione” [...].”*

**FATTO e DIRITTO**

1. Con atto notificato l’8 agosto 2019 e depositato il successivo 4 settembre il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS- (notificato il -OMISSIS- con il quale -OMISSIS- ha -OMISSIS-, ubicata alla -OMISSIS-, con incameramento totale della cauzione versata, nonché l’ulteriore documentazione in epigrafe specificata.

1.1. A sostegno del gravare il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:

*“I MOTIVO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 28 DELLA LEGGE 1293 DEL 1957 E DELL’ART. 63 DEL D.P.R. 1074/1958; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 DELLA LEGGE 1293 DEL 1957. ECCESSO DI POTERE; CARENZA DI ISTRUTTORIA; TRAVISAMENTO DI FATTI; MANCATO RILIEVO DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE; MOTIVAZIONE ERRATA E CARENTE”*: il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto dei presupposti e di istruttoria, non essendo ravvisabile alcun abbandono del servizio ma piuttosto una causa di forza maggiore, connessa alla impossibilità di accedere ai locali sede -OMISSIS- in ragione della condotta serbata dai soci della -OMISSIS- (società esercente, nei medesimi locali, l’attività di bar), come denunciato alle competenti autorità il -OMISSIS- e -OMISSIS-;

*“II MOTIVO. ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITÀ, SPROPORZIONE E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 34 DELLA LEGGE 1293 DEL 1957”*: l’episodio verificatosi il -OMISSIS- avrebbe potuto al più comportare l’applicazione di una lieve sanzione pecuniaria, ma non già la revoca dell’affidamento.

2. Si è costituita -OMISSIS-, che ha insistito per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

3. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare *“ritenuto che le argomentazioni adottate con l’appello non appaiono meritevoli di apprezzamento favorevole in considerazione della gravità dei comportamenti messi in rilievo dall’amministrazione”*.

4. La ricorrente ha formulato istanza di prelievo in data 5 marzo 2020.

5. Previo scambio delle memorie, all’udienza del 23 marzo 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Il ricorso è infondato.

7. Il gravato provvedimento, basato sulla violazione dell’obbligo della gestione personale e sull’abbandono del servizio oltre che sul venir meno del rapporto fiduciario che deve connotare i rapporti di natura concessoria con la Pubblica Amministrazione, risulta, ad avviso del Collegio, pienamente supportato sul piano istruttorio e motivazionale.

8. Dal verbale prot. n. -OMISSIS-, relativo al sopralluogo effettuato da funzionari all’uopo incaricati dall’ufficio del -OMISSIS-, è emerso che, al momento e nel corso del controllo, il ricorrente era assente e lo svolgimento della vendita dei tabacchi e la materiale disponibilità degli stessi era in capo a personale sprovvisto della necessaria autorizzazione da parte dell’autorità amministrativa.

Tale circostanza non è avversata dal ricorrente, che si limita a dedurre che un singolo, isolato, episodio non avrebbe potuto condurre alla revoca del provvedimento concessorio ma, semmai, all’applicazione di un’esigua sanzione pecuniaria.

9. E’ dunque incontestata l’avvenuta violazione del precetto che impone la personalità della gestione della rivendita, ai sensi del quale *“le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l’Amministrazione”*, potendo, al limite, l’Amministrazione *“consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti”* (art. 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e art. 63 D.P.R. n. 1074/1958).

10. In proposito, questa Sezione ha già avuto modo di osservare che *“l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio è accompagnata, ai sensi dell’art. 34 della legge*

n. 1293 del 22 dicembre 1957, da un regime regolatorio improntato ad una particolare severità e il concessionario è investito di specifiche responsabilità sicché ogni fatto costituente violazione del dovere di “fedeltà commerciale” può ben dare luogo, una volta accertata l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto, alla irrogazione della massima sanzione disciplinare costituita dalla revoca della licenza di rivendita dei generi di monopolio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5392)”, cosicché “anche a fronte della contestazione di un unico fatto, pertanto...deve ritenersi possibile, ai sensi dell’art. 34 della l. n. 1293 del 1957, la revoca della concessione, la quale ben può essere irrogata in presenza, come verificatosi nel caso di specie, di accertate, inequivoche e gravi inadempienze in capo al concessionario che facciano venire meno il rapporto fiduciario originariamente instauratosi con l’amministrazione” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 3 gennaio 2022, n. 5).

11. Assume inoltre portata dirimente ai fini delle valutazioni di tipo discrezionale riservate all’amministrazione *in subiecta materia*, anche in ordine alla permanenza del rapporto fiduciario sotteso al provvedimento concessorio, quanto già evidenziato in sede cautelare in ordine alla “posteriorità, rispetto all’iniziato procedimento, della comunicazione all’amministrazione delle circostanze che, a dire del ricorrente, avrebbero precluso la prosecuzione dell’attività”, specie tenuto conto che – come evidenziato dalla difesa erariale – le circostanze che, nella prospettazione del ricorrente, si qualificano quali cause di forza maggiore scriminanti l’oggettiva e non contestata mancata gestione personale della rivendita non solo non sono state tempestivamente rappresentate all’amministrazione ma le sono state anzi sottaciute, pure in occasione di intervenuti contatti amministrativi. Il riferimento è alla domanda di trasferimento della privativa fiscale, presentata a febbraio 2019 (posteriormente agli esposti già presentati ai -OMISSIS- ed alla -OMISSIS-, rispettivamente in data -OMISSIS-ed in data -OMISSIS-) nella quale il ricorrente si è limitato a richiamare, quale motivazione a supporto dell’istanza, la necessità di disporre di un “*locale commercialmente più idoneo*”; ciò che assume viepiù rilevanza sintomatica di condotta non improntata a trasparenza nei confronti dell’amministrazione concedente ove si consideri che il modello all’uopo predisposto, nell’elencare le possibili ragioni alla base del trasferimento, menzionava espressamente la sussistenza di una “*causa di forza maggiore*”.

12. Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

12.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell'amministrazione resistente, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario

Anna Saporito, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.